

Cassa integrazione in deroga, da adesso cambia tutto

Quali sono le nuove regole della Cassa integrazione in deroga?

Il Ministero del Lavoro ha definito il termine di presentazione delle istanze di Cassa integrazione in deroga, le causali di concessione, i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni. Le disposizioni si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. "plurilocalizzate". Per poter accedere all'integrazione salariale, occorre il verificarsi di una delle seguenti cause: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione.

Nessun trattamento economico spetta invece, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. La concessione o proroga della CIGS può essere concessa sulla base di accordi regionali oppure sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa. Nel primo caso, l'adempimento a carico di Regioni e P.A. è quello di comunicare prontamente all'INPS gli accordi stipulati con le modalità definite successivamente dall'Istituto. In attesa del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse en-

tro il termine di 20 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it. Al riguardo bisogna tener presente che in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente il 4.8.2014, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del MLPS. I limiti massimi di durata del trattamento salariale sono di 11 mesi nell'arco di un anno, per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014, 5 mesi nell'arco di un anno 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015.

I termini per l'istruttoria delle domande si differenzia a seconda se il trattamento salariale è stato concesso sulla base di accordi regionali oppure sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa. Nel primo caso, l'adempimento a carico di Regioni e P.A. consiste nell'avviare l'istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti, si opera una prima quantificazione dell'onere connesso e viene emanato il provvedimento di concessione del trattamento in deroga, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Successivamente, la Regione o P.A. interessata trasmette la determinazione confessoria all'INPS, il quale verifica la coerenza della determinazione con l'onere sti-

mato in riferimento all'accordo, e eroga il trattamento concesso. L'adempimento a carico delle aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione consiste nella trasmissione all'INPS dei modelli per l'erogazione del trattamento - a conguaglio o a pagamento diretto - entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Se il trattamento economico è stato invece concesso sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa, il Ministero del Lavoro - entro 30 giorni dalla data in cui l'INPS trasmette al Ministero medesimo la domanda - effettua l'istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione dell'onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati, ed invia lo schema del decreto di concessione al MEF per acquisirne il concerto entro i successivi 15 giorni. Entro 5 giorni dall'adozione del decreto di concessione, il Ministero del Lavoro ne trasmette copia all'INPS, a cui è affidato il monitoraggio. L'adempimento a carico delle aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione riguarda la trasmissione mensile all'INPS dei modelli per l'erogazione del trattamento - a conguaglio o a pagamento diretto - entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 1

Pronto sul web il nuovo modello di dichiarazione

Qual è il nuovo modello di certificazione unica dei redditi?

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito (home - Strumenti - Modelli - Modelli in Bozza) il nuovo modello che farà confluire i redditi corrisposti nel 2014.

I sostituti d'imposta compiranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Nello schema una sezione è dedicata al credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro. Vengono inoltre confermate una serie di agevolazioni per i redditi di lavoro dipendente e pensione, quali l'abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un'esperienza lavorativa all'estero.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

FISCO / 2

Dal 1° ottobre F24 digitale per alcuni privati

E' vero che dal 1 ottobre niente F24 cartaceo anche per i privati?

Dal 1 ottobre scorso, in forza dell'art.11, comma 2 del DL 66/2014 (c.d. Decreto Irpef), nei casi dopo elencati, ai contribuenti viene preclusa la possibilità di recarsi in banca o in posta per versare gli importi dovuti e si dovrà procedere alla trasmissione via Internet del relativo modello, appoggiandosi ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) oppure ai servizi di pagamenti telematici offerti da altri intermediari (es. commercialista). L'invio telematico viene richiesto per i modelli F24: con saldo pari a zero, con saldo a debito ma con uso, a parziale compensazione, di uno o più crediti ed infine con saldo a debito senza la compensazione di crediti ma con importo finale superiore a mille euro. L'unica eccezione ai nuovi obblighi viene concessa ai contribuenti non titolari di partita Iva solo per effettuare i pagamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014, e sempre a condizione che le relative rate non superino l'importo di 1000 Euro. Questa deroga riguarda tutti gli F24 dei privati.

Franco Alessi
dottore commercialista

CONTRIBUTI

Così le domande per i contributi sulla solidarietà

Come si presenta la domanda per la concessione delle riduzioni contributive per le imprese che stipulano contratti di solidarietà?

La circolare 23/2014 del Ministero del Lavoro contiene la risposta. La domanda di riduzione contributiva deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro della circolare. Nella domanda deve essere indicato il codice pratica relativo all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura "CIGSonline".

Avvalendosi della modulistica presente sul sito www.lavoro.gov.it l'impresa deve presentare la domanda con il contratto di solidarietà e il documento di individuazione di cui sopra alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed anche contestualmente all'Inps. Le domande saranno istruite in ordine cronologico risultante dall'invio tramite PEC, fino a raggiungere il limite di spesa.

Giuseppe Colucci
avvocato